Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 119° — Numero 279**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1978** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ottava seduta comune, giovedì 12 ottobre 1978, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

(7827)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **594**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 265. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica 3ª dell'Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di 20 per anno di corso e complessivamente di 100 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
3) anatomia ed istologia patologica (I corso);
4) patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
7) anatomia ed istologia patologica (II corso);
8) patologia chirurgica (III corso);
9) semeiotica chirurgica (I corso);
10) radiologia e medicina nucleare (I corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (III corso);
13) semeiotica chirurgica (II corso);
14) radiologia e medicina nucleare (II corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
16) clinica e terapia chirurgica (I corso);
17) tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (III corso);
19) radiologia e medicina nucleare (III corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
21) clinica e terapia chirurgica (II corso);
22) tecniche operatorie (II corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
26) tecniche operatorie (III corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 273. — Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **595**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 556, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di medicina clinica e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale I);
biologia della senescenza (biennale I);
fisiopatologia (biennale I);
geriatria sociale (biennale I);
semeiotica (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I).

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia e istologia patologica (biennale II);
biologia della senescenza (biennale II);
fisiopatològia (biennale II);
geriatria sociale (biennale II);
semeiotica (biennale II);
radiologia e radioterapia (biennale I);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II).

3° *Anno*:

neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale II);
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III);
clinica geriatrica (biennale I);
terapia medica (biennale I);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I).

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale II);
terapia medica (biennale II);
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II).

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **596.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 292. — La scuola ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specialista in patologia della riproduzione umana.

Art. 293. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 294. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere nella scuola nei tre anni di corso è di quindici allievi.

Art. 295. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biologia generale della riproduzione;
embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
fisiologia della riproduzione umana;
genetica umana;
immunologia e patologia della riproduzione umana;

2° *Anno*:

fisiopatologia della riproduzione umana;
anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
endocrinologia ginecologica;
andrologia;
teratologia;
patologia della gravidanza;
urologia e patologia della riproduzione umana.

3° *Anno*:

nosografia della patologia della riproduzione umana;
diagnostica della patologia della riproduzione umana;
terapia medica della patologia della riproduzione umana;
trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;
elementi di psicologia medica e di sessuologia;
educazione sociologica e demografica.

Art. 296. — Alla fine di ogni anno accademico gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sul gruppo di materie che sono state oggetto di insegnamento. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Art. 297. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 291

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Ed invero, il prefetto, con decreto 4 agosto 1978, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 10 e 12 agosto 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta municipale ma entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 19 agosto 1978, notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Martinsicuro per i giorni 26 e 29 agosto 1978, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giustino Di Santo.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giustino Di Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(7733)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Rogliano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rogliano (Cosenza), al quale la legge assegna venti membri, risultò composto dopo le elezioni del 15 giugno 1975 da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta tra tre raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono però a manifestarsi in seno ai gruppi consiliari che avevano espresso il sindaco e la giunta compromettendo il normale funzionamento del civico consesso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta.

Il consiglio veniva convocato dal prefetto per i giorni 6 e 8 maggio 1978 per la ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Tali riunioni riuscivano, però, infruttuose.

Il prefetto, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto numero 724.13.1/Gab., notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 29 giugno e 3 luglio 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose sarabbe stato promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto.

Il prefetto riteneva opportuno, peraltro, disporre ulteriori convocazioni d'ufficio del civico consesso per i giorni 20 luglio, 2 e 4 settembre 1978 con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Veniva rinnovata, nel contempo, l'espressa diffida, ai singoli consiglieri, a provvedere in merito a scanso dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Anche tali riunioni andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Rogliano, nonostante le formali reiterate diffide del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rogliano (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Rogliano (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rogliano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Coefficienti di ragguaglio, per il 1977, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 24 agosto 1977 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977;

Vista la lettera n. 10881 del 23 maggio 1978, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1976: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940/1) = 131,23; indice salari dell'industria (base maggio 1940/1) aggiornato al 1976 = 451,29;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1977 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1977, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 291,26 (duecentonovantuno e ventisei).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978
Registro n. 10 Industria, foglio n. 338

(7473)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689, 21 febbraio 1972, n. 249 e 10 aprile 1975, n. 260;

Visto, in particolare, l'art. 6 dello statuto predetto concernente la nomina del presidente dell'istituto sopracitato;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1977, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1978, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto ha designato il dott. Guglielmo Moretti per la carica di presidente dell'istituto medesimo;

Visto il parere favorevole alla nomina del dott. Guglielmo Moretti espresso dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'istituto suddetto;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Moretti è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(7757)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lombardia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lombardia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Bergamo - grandinate del 5 agosto 1978.

Cremona - grandinate del 15 luglio 1978.

Milano - grandinate dell'11, 17 giugno, 15 luglio 1978.

Pavia - grandinate del 15, 18 luglio, 6 agosto 1978.

Sondrio - nubifragi e gelate del 15 aprile-20 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

(7738) *Il Ministro*: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Bologna - grandinate del 6, 9, 15, 31 maggio 1978; bufera di vento e grandine dell'11 maggio 1978.

Ferrara - alluvione del 15 aprile 1978; grandine dell'1, 6, 11 maggio 1978.

Modena - grandinata del 22 maggio 1978.

Ravenna - grandinata dell'11 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. addì 26 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1978.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1901/78 della commissione, del 4 agosto 1978, relativo alla concessione dell'aiuto al consumo di burro posto in vendita come « vendita speciale C.E.E. ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo della utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 985 del consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 1764 del consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1901 della commissione, del 4 agosto 1978, relativo allo smercio a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto nella Comunità;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modifiche, che ha istituito il Comitato interministeriale ed i comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro;

Considerato che la finalità dei succitati regolamenti n. 1764 e n. 1901 è quella di mettere a disposizione del consumatore finale, per un periodo limitato nel tempo, burro a prezzo ridotto senza peraltro perturbare il mercato alla produzione;

Considerato che i regolamenti comunitari prevedono per l'Italia l'utilizzo di burro prodotto sul suo territorio e che non ha fatto oggetto di intervento pubblico o di ammasso privato;

Considerato che per assicurare la qualità del prodotto da mettere a disposizione del consumatore a prezzo ridotto è bene che la commercializzazione avvenga nelle forme usuali del mercato;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le domande in carta semplice per beneficiare dell'aiuto di 75 u.c. per quintale (L. 86.550) di cui al regolamento (CEE) n. 1901/78, devono essere presentate all'A.I.M.A. entro e non oltre il 25 ottobre 1978 e devono essere redatte in duplice copia, di cui una va inoltrata per conoscenza all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede amministrativa dell'impresa richiedente. La quantità minima di burro che può essere oggetto di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto è di tonnellate 5 per ogni singola impresa. La quantità massima di burro per la quale può essere richiesto l'aiuto non può eccedere una quantità pari alla media del prodotto venduto in panetti nei mesi di dicembre 1977 e gennaio 1978, maggiorata al massimo del 15 %. Per le cooperative lattiero-casearie la media dei due mesi è calcolata tenendo anche conto del burro distribuito ai soci.

Nella domanda da redigersi secondo il fac-simile allegato 1 al presente decreto, il legale rappresentante dell'impresa deve sotto la sua responsabilità:

Dichiarare

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere acquistato e/o prodotto a decorrere dal 1° agosto 1978 ed eventualmente di acquistare e/o produrre entro il 20 dicembre 1978 l'intera quantità di burro per la quale chiede l'aiuto;

che il burro acquistato proviene esclusivamente da creme di latte prodotto in Italia;

il quantitativo di burro venduto in panetti nei mesi di dicembre 1977 e gennaio 1978 e, nel caso di cooperative lattiero-casearie, venduto e/o distribuito ai soci;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto.

Impegnarsi 20 dicembre 1978 l'intera quantità

a confezionare o far confezionare presso uno stabilimento di cui deve essere indicata la denominazione e l'ubicazione, nel periodo compreso tra il 20 novembre 1978 e il 20 dicembre 1978, l'intera quantità di burro per la quale ha chiesto l'aiuto, in panetti del peso massimo di g 250 o in scatole metalliche di peso massimo di g 500, mantenendo nella confezione e nell'involucro le forme e le iscrizioni usuali e proprie della e delle marche dell'azienda;

per le imprese che commercializzano più di una marca, a confezionare e distribuire per il consumo a prezzo ridotto anche la marca principale;

ad impacchettare burro della stessa qualità di quello normalmente commercializzato per la o le proprie marche;

ad imprimere sulla faccia anteriore del pacchetto il prezzo effettivo di vendita al consumo che non deve comunque superare il prezzo massimo che sarà fissato con provvedimento del C.I.P. e la iscrizione, in lettere di almeno 5 mm di altezza « VENDITA SPECIALE C.E.E. » REG. C.E.E. N. 1901/78;

ad avere registrazioni contabili dalle quali possa rilevarsi il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare nelle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro oggetto della vendita speciale;

ad imporre, con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed a tutti gli intermediari, di cui dovesse servirsi per la distribuzione, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

I commercianti al dettaglio devono registrare solo il carico del burro ricevuto dai grossisti o dalle imprese produttrici per la vendita speciale.

Le registrazioni debbono essere effettuate su appositi registri preventivamente vidimati dalle camere di commercio, agricoltura ed artigianato.

In sostituzione di detti registri possono essere utilizzati i normali registri IVA purchè dagli stessi siano rilevabili tutti i movimenti di carico e scarico del burro.

Art. 3.

L'A.I.M.A., dopo aver constatato la regolarità delle domande ricevute entro il 25 ottobre 1978, in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui ai precedenti articoli, entro il 10 novembre 1978 dà comunicazione all'interessato dell'accettazione o meno della domanda stessa, fissando la quantità di burro che può essere oggetto dell'aiuto.

La stessa comunicazione da parte dell'A.I.M.A. va inoltre inviata ai servizi repressione frodi competenti per territorio in relazione alla sede amministrativa del richiedente e dello e degli stabilimenti d'impacchettamento del burro.

Qualora le quantità di burro per le quali viene chiesto l'aiuto superino il contingente di 6.700 tonnellate, l'A.I.M.A. provvederà ad una riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti.

Se al contrario le richieste pervenute all'A.I.M.A. entro il 25 ottobre 1978 non coprissero l'intero contingente, le imprese, le cui domande sono state accettate, potranno, dopo aver completato l'impacchettamento del contingente loro assegnato, chiedere l'assegnazione di un'ulteriore quantità di burro.

Art. 4.

Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono presentare domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del legale rappresentante le quantità di burro venduto ai dettaglianti in panetti per la « VENDITA SPECIALE ».

E' consentita una tolleranza del 2 % sulla quantità di burro impacchettato e venduto in rapporto alla quantità di burro assegnato.

Art. 5.

La domanda di liquidazione da inviare per conoscenza al servizio repressione frodi competente per territorio, deve essere corredata:

a) dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, agricoltura e artigianato o ad altro registro pubblico, attestante l'attività svolta dall'impresa nel settore lattiero-caseario;

b) dal certificato del competente tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, attestante l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese, i nominativi e le qualifiche delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il libero esercizio dei propri diritti da parte dell'impresa medesima;

c) da fidejussione bancaria redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3, della durata di dodici mesi con decorrenza dalla data della domanda, per l'importo corrispondente all'aiuto di cui si chiede la liquidazione.

Art. 6.

Le cooperative lattiero-casearie, che nel corso della precedente gestione 1977 hanno prodotto burro venduto a terzi o distribuito ai soci in confezioni per il consumo diretto, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di cooperative e delle cooperative di secondo grado per la presentazione delle domande di aiuto e di liquidazione dell'aiuto stesso.

In tal caso la domanda di aiuto deve essere presentata dagli organismi di secondo grado nei modi, nei termini e nei limiti indicati all'art. 1 e deve riferirsi alla quantità totale di burro che essi intendono utilizzare per le cooperative rappresentate. La domanda dovrà essere corredata per ognuna delle cooperative che provvedono alla confezione ed alla vendita di burro, delle dichiarazioni e degli impegni indicati all'art. 1, nonchè della delega rilasciata all'organismo di secondo grado ad operare in nome e per conto della cooperativa. L'A.I.M.A. comunica l'accettazione della domanda all'organismo di secondo grado richiedente ed agli uffici repressione frodi competenti per territorio in relazione alla sede delle singole cooperative rappresentate dal suddetto organismo. Una volta esaurita la vendita del burro, la domanda di liquidazione presentata dagli organismi di secondo grado deve essere completata con la dichiarazione di cui all'art. 4 e con la documentazione di cui all'art. 5, lettere *a*) e *b*), riguardanti le singole cooperative, nonchè con la fidejussione di cui all'art. 5, lettera *c*). L'A.I.M.A. liquida agli organismi di secondo grado l'importo dell'aiuto.

Art. 7.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dal momento della ricezione della comunicazione dell'A.I.M.A. che accetta la domanda di cui all'art. 1, effettuano controlli a sondaggio, attraverso l'esame degli atti amministrativo-contabili delle imprese, integrandoli con eventuali sopralluoghi negli stabilimenti di produzione, nei magazzini di conservazione e nei punti di vendita.

Le inadempienze a quanto previsto nel presente decreto vengono immediatamente comunicate all'A.I.M.A., alla quale va trasmessa la copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

Art. 8.

L'A.I.M.A., trascorso il periodo di validità della fidejussione bancaria, provveda al suo svincolo, semprechè nel frattempo non le sia pervenuta comunicazione da parte del servizio repressione frodi circa eventuali inadempienze, nel qual caso procede all'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

Art. 9.

Le imprese che commercializzano più di una marca di burro sono autorizzate ad utilizzare, esclusivamente per la marca principale, una carta da imballaggio differente da quella normalmente usata per la confezione dei panetti, mantenendo però invariate le iscrizioni usuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 ROMA

e, p.c.:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi . . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato in . . . . . via . . . ., nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della . . . . con sede amministrativa in . . . . . preso atto del regolamento (CEE) n. 1901/78 del 4 agosto 1978 e del decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del . . . chiede di poter usufruire dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1901/78 per q.li . di burro da vendere al commercio al dettaglio alle condizioni fissate dal decreto ministeriale . . .

Sotto la propria responsabilità dichiara:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di aver acquistato (e/o prodotto) a decorrere dal 1° agosto 1978 e di acquistare (e/o produrre) entro il 20 dicembre 1978 l'intero quantitativo di burro di q.li . . . per il quale richiede l'aiuto;

che il burro acquistato o da acquistare (e/o prodotto) di cui al precedente punto proviene esclusivamente da creme di latte prodotto in Italia;

di aver venduto (e/o ceduto in caso di cooperative) burro in panetti per le seguenti quantità: nel mese di dicembre 1977 q.li . nel mese di gennaio 1978 q.li . . ., per cui la quantità massima di burro che può essere ammessa al beneficio dell'aiuto è di q.li . . . (fare la media dei due mesi e maggiorarla del 15%);

di accettare tutte le condizioni del presente decreto e di consentire fin da ora l'esame della propria contabilità da parte degli organi designati al controllo;

s'impegna:

a confezionare, presso il o i propri stabilimenti di . . . . (in caso di affidamento a terzi della confezione, precisare: a far confezionare presso lo stabilimento della ditta . . . sita in . . . . . .), l'intera quantità di burro per la quale si chiede l'aiuto in panetti (o scatole) del peso massimo di g 250 (o g 500 per le scatole) mantenendo nella confezione e nell'involucro la qualità, le forme e le iscrizioni usuali della marca (o delle marche) dell'azienda;

a confezionare e distribuire per il consumo, per la «VENDITA SPECIALE C.E.E.» anche il burro commercializzato con la marca principale; si riserva comunque, per la marca principale, di poter utilizzare una carta per il confezionamento del prodotto diversa da quella attualmente impiegata;

ad imprimere sulla faccia anteriore dei panetti (o sull'etichetta delle scatole), in lettere di almeno 5 mm di altezza, il prezzo effettivo di vendita al consumatore che non sarà comunque superiore a quello fissato dal C.I.P. con provvedimento n. . . . del . . . . e la iscrizione «VENDITA SPECIALE C.E.E.» REG. C.E.E. N. 1901/78;

a tenere una registrazione contabile dalla quale risulti il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare sulle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro venduto o consegnato per la «VENDITA SPECIALE C.E.E.»;

ad imporre con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed agli eventuali intermediari di cui si servirà per la distribuzione del burro, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto ministeriale . . . . . .;

a completare le domande di liquidazione dell'aiuto con i documenti prescritti dal citato decreto ministeriale, nonché con una fidejussione bancaria della durata di dodici mesi per un importo pari all'aiuto richiesto.

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 ROMA

e, p.c.:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi . . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . domiciliato in . . . . . . via . . . . nella sua qualità di titolare (legale rappresentante) della . . . . con sede amministrativa in . . . . . via . . . ., facendo seguito alla domanda presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1901/78, per q.li . . . . . di burro, vista l'accettazione comunicata da codesta azienda con nota n. . . . . . del . . . . .

Chiede

che gli venga liquidato l'importo di L. . . . quale aiuto corrispondente alla quantità di q.li . . . di burro che il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver venduto a commercianti al dettaglio per la «VENDITA SPECIALE C.E.E.» in panetti di peso non superiore a 250 g, al prezzo di L. . . . ./kg.

Allega:

1) certificato d'iscrizione al . . . . . che attesta l'attività svolta dall'impresa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2) certificato del tribunale;

3) fidejussione bancaria a favore di codesta azienda per l'importo di L. . . . . . e della durata di dodici mesi, rilasciata dal . . . . . .

In fede . . . .

ALLEGATO 3

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . . . . . data . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . . la ditta . . . . . . con sede in . . . . (provincia di . . . .) ha chiesto di poter beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1901/78 e al decreto ministeriale . . . . . relativamente a q.li . . . di burro da confezionare e immettere al consumo alle condizioni previste dalle stesse disposizioni;

che l'A.I.M.A. con nota n. . . . . del . . . . ha autorizzato la predetta ditta a confezionare e immettere al consumo, nei termini previsti, q.li . . . . . di burro;

che a corredo della domanda di liquidazione dell'aiuto medesimo, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. 86.550 per quintale di prodotto confezionato e immesso al consumo;

che, in rapporto agli obblighi assunti dalla ditta . . . qualsiasi inadempienza emersa in sede di controllo a sondaggio effettuato dal competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, comporta l'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come col presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . . . dalla operazione di cui trattasi.

La sottoscritta banca rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, di costituzione in mora, né di previa esecuzione della ditta di cui è fidejussore, la somma complessiva di L. . . . . pari a L. 86.550 per q.li . . . di burro.

La presente fidejussione s'intende valida ed operante fino al . . . . . . (scadenza 12° mese a decorrere dalla data della domanda di liquidazione).

. . . .

(7755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Erto e Casso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pordenone:	
Erto e Casso	51.900.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Benevento	279.400.000

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ferrara:	
Codigoro	113.000.000

Con decreti ministeriali 26 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Livorno:	
Marciana Marina	18.120.000
Provincia di Pesaro:	
Belforte all'Isauro	8.380.000

Con decreto ministeriale 22 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Benevento	329.600.000

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ferrara:	
Codigoro	133.400.000

Con decreti ministeriali 26 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
San Nicola la Strada	77.460.000
Provincia di Livorno:	
Marciana Marina	19.400.000

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Laureana Cilento	15.630.000

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Gagliano Aterno	11.040.000

Con decreti ministeriali 26 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
San Nicola la Strada	5.930.000
Provincia di Livorno:	
Marciana Marina	11.950.000

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Castel Morrone	16.390.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Centola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 (rettifica).

Con decreto interministeriale 18 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Centola	43.500.000

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1978.

(Da 2316/M a 2330/M)

Autorizzazione alla sezione provinciale dell'Ente nazionale protezione animali di Genova ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 21 luglio 1978, n. 10.23097/10089.G.34 (79), la sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Genova è autorizzata ad accettare il legato consistente nella metà di un appartamento sito in Bogliasco, via Mazzini, 110-4, disposto in suo favore dal defunto sig. Fortunato Migone, con testamento olografo pubblicato per atti del notaio dott. Stefano Bianchi al n. 82039 di reportorio, n. 8057 di raccolta, registrato a Genova il 29 settembre 1975 al n. 11864.

(7650)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrocide 5 dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrocide 5 concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 2 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,95	822,95	822,90	822,95	822,90	822,95	823,05	822,95	822,95	822,95
Dollaro canadese	693,05	693,05	693 —	693,05	693,04	693,05	692,80	693,05	693,05	693 —
Franco svizzero	515,96	515,96	515,50	515,96	515,90	515,96	516,10	515,96	515,96	515,95
Corona danese	153,74	153,74	154 —	153,74	153,75	153,74	153,80	153,74	153,74	153,70
Corona norvegese	160,52	160,52	160,50	160,52	160,56	160,52	160,61	160,52	160,52	160,50
Corona svedese	186,72	186,72	186,70	186,72	186,70	186,72	186,69	186,72	186,72	186,70
Fiorino olandese	393,10	393,10	395,25	393,10	393,15	393,10	393,10	393,10	393,10	393,10
Franco belga	26,995	26,995	27 —	26,995	27,02	26,99	27,01	26,995	26,995	26,99
Franco francese	190,23	190,23	190,40	190,23	190,27	190,23	190,33	190,23	190,23	190,20
Lira sterlina	1620,90	1620,90	1620,50	1620,90	1620,20	1620,90	1620,85	1620,90	1620,90	1620,90
Marco germanico	425,75	425,75	425,50	425,75	425,60	425,75	425,41	425,75	425,75	425,75
Scellino austriaco	58,657	58,657	58,75	58,657	58,68	58,67	58,655	58,657	58,657	58,65
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,10	18 —	18,10	18,15	18,15	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,431	11,431	11,43	11,431	11,43	11,43	11,434	11,431	11,431	11,40
Yen giapponese	4,36	4,36	4,3650	4,36	4,35	4,36	4,361	4,36	4,36	4,36

Media dei titoli del 2 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,40
» 5 % (Ricostruzione)	98,90
» 5 % (Città di Trieste)	99,15
» 5 % (Beni esteri)	98,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,90
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,30
» 6 % » » 1971-86	77,625
» 6 % » » 1972-87	75,80
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,65
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,50
» » » » 1-10-1979	101,325
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,75
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,925
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,15
» » » 10 % 1- 1-1981	95,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	823 —
Dollaro canadese	692,925
Franco svizzero	516,03
Corona danese	153,77
Corona norvegese	160,565
Corona svedese	186,705
Fiorino olandese	393,10
Franco belga	27,002
Franco francese	190,28
Lira sterlina	1620,875
Marco germanico	425,58
Scellino austriaco	58,656
Escudo portoghese	18,075
Peseta spagnola	11,432
Yen giapponese	4,36

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PADOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali tendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Padova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole qualificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Padova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate dai certificati rilasciati su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Padova.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti, in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole qualificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Padova e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire oltre i posti messi a disposizione anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sospensione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempreché non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 12 giugno 1978

Il direttore provinciale: MARSULLO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 27 luglio 1978
Registro n. 4 Poste, foglio n. 336

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . . . . il . residente in . . . via . . . n. . provincia . . . , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 12 giugno 1978, n. 792.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7518)

Concorso, per titoli, a trentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SAVONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Requisiti della domanda

Non si terrà conto inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per la ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando (allegato *A*).

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 6.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Savona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Savona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa su carta da bollo;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Savona.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, contenente la data dell'iscrizione anagrafica.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun docu-

mento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Savona e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 8 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

Art. 10.

Residenza

I vincitori, dovranno, all'atto dell'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti, indicare il comune della provincia di Savona ove intendono prestare la propria opera e fissare ivi la residenza entro il termine di sessanta giorni.

I sostituti che non ottemperino a tale obbligo saranno depennati dall'elenco provinciale e saranno sostituiti dagli idonei del presente concorso che li seguiranno nella relativa graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Savona, addì 3 luglio 1978

Il direttore provinciale: MAZZEI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 12 luglio 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 77

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . . via . . . . n. . . .
provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 3 luglio 1978, n. 3.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7505)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 231/San/Vet/Co, del 25 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti in privincia di Como;

Visto il proprio decreto n. 9/San/Vet/Co, del 21 maggio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 10/San/Vet/Co, del 26 maggio 1978, con il quale le condotte poste a concorso sono state assegnate ai rispettivi vincitori;

Preso atto che la condotta consorziale di Appiano Gentile ed altri, già assegnata al dott. Giuseppe Corti, è rimasta vacante per effetto della rinuncia dello stesso;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue in graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dallo stesso nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto regionale n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Angelo Marinoni viene dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla condotta consorziale veterinaria di Appiano Gentile ed altri.
Il presidente del consorzio veterinario di Appiano Gentile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 16 agosto 1978

p. *Il presidente:* CALCINARDI

(7638)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Trieste

Con decreto del medico provinciale di Trieste 1° settembre 1978, n. 7/III/3851, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per i seguenti posti vacanti presso le ripartizioni sanità ed igiene dei comuni di Trieste e Muggia:
sei posti di medico condotto;
quattro posti di ostetrica condotta.
Termine della scadenza per la presentazione delle domande all'ufficio del medico provinciale di Trieste, via delle Zudecche n. 1, 31 dicembre 1978.

(7596)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Concorso a quattordici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

Con decreto 2 giugno 1978, n. 2770, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti quattordici posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari:

1) condotta consorziale di Aggius-Bortigiadas;
2) condotta comunale di Aglientu;
3) condotta comunale di Alà dei Sardi;
4) condotta comunale di Buddusò;
5) condotta consorziale di Buddusò-Tempio Pausania;
6) condotta consorziale di Illorai-Burgos-Esporlatu;
7) condotta comunale di Oschiri;
8) condotta comunale di Osilo;
9) condotta comunale di Ozieri 1ª;
10) condotta comunale di Porto Torres;
11) condotta comunale di S. Teresa di Gallura;
12) condotta comunale di Sassari 2ª;
13) condotta comunale di Tempio Pausania;
14) condotta consorziale di Trinità d'Agultu e Vignola-Badesi.

Scadenza perentoria per la presentazione delle domande: ore 12 del 9 novembre 1978.
Chiunque vi abbia interesse potrà prendere visione del bando di concorso presso tutte le prefetture e uffici veterinari provinciali.
Copia del bando può chiedersi all'ufficio veterinario provinciale di Sassari.

(7673)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(3456/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente anestesista presso il servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista presso il servizio di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3436/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(3458/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di gastroenterologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3439/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di odontostomatologia;
un posto di aiuto di neuroradiologia,

nonché presso l'ospedale « A. Rizzoli » di Lacco Ameno (Ischia), con obbligo di residenza nell'isola e con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(3457/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3450/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(3451)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(3459/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(3449/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto della sezione radioterapia del servizio oncologico;

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3444/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della divisione ortopedico-traumatologica;
un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(3447/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(3462/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-clniche e microbiologiche (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(3438/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI SEGRATE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Segrate (Milano).

(3443/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(3437/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(3440/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3441/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(3442/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1978, n. 12.

Calendario ed esercizio venatorio per l'annata 1978-79.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 28 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Calabria nell'osservanza della presente legge.

Art. 2.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il territorio della regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per le specie indicate dalla presente legge.

Art. 3.

Il presente calendario venatorio è valido per la stagione 1978-79, con le seguenti modalità:

apertura della caccia alla selvaggina migratoria: 20 agosto;

apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 17 settembre;

apertura della caccia al cinghiale: 1° novembre;

chiusura della caccia alla selvaggina stanziale: 31 dicembre 1978;

chiusura della caccia al cinghiale: 31 gennaio 1979;

chiusura generale della caccia: 31 marzo 1979.

Art. 4.

L'esercizio venatorio nella regione Calabria, può essere esercitato, esclusivamente, nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati, appartenenti alla fauna selvatica, nei soli giorni di mercoledì, giovedì e domenica:

specie cacciabili dal 20 agosto fino al 31 dicembre 1978: quaglie, tortore, calandro, prispolone, merlo;

specie cacciabili dal 20 agosto fino al 28 febbraio 1979: germano reale, folaga, gallinella d'acqua;

specie cacciabili dal 20 agosto al 31 marzo 1979: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, porciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, beccaccino, moretta, colombaccio, chiurlo, pittima minore, volpe, combattente, frullino, pettegola, donnola, piviere;

specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 1978: mammiferi: coniglio selvatico e lepre; fagiano, pernice rossa, starna, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, colino della Virginia, verdone, fanello, spioncello;

specie cacciabili dal 17 settembre al 28 febbraio 1979: beccaccia;

specie cacciabili dal 17 settembre 1978 al 31 marzo 1979: cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo, bottaccio, corvo, tordo sassello, taccola, pavoncella, cornacchia nera;

specie cacciabili dal 1° novembre 1978 al 31 gennaio 1979: cinghiale.

Le seguenti specie: capriolo, daino, coturnice non sono cacciabili per l'intera stagione venatoria 1978-79 nel territorio della regione Calabria, a causa della pochezza di esemplari esistenti.

Per tutte le specie non comprese fra quelle sopra elencate, vige il divieto di caccia generale assoluto.

Art. 5.

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:

agosto dalle 5,30 alle 20,15 - settembre dalle 6,00 alle 19,30; ottobre dalle 5,30 alle 17,40 - novembre dalle 6,15 alle 16,45; dicembre dalle 6,45 alle 16,30 - gennaio dalle 7,00 alle 17,00; febbraio dalle 6,30 alle 17,40 - marzo dalle 5,45 alle 18,15.

I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all'osservatorio di Brera.

Art. 6.

Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

selvaggina stanziale: due capi di cui una sola lepre;

selvaggina migratoria: 40 capi complessivi di cui per le seguenti specie non più di: 10 colombacci, 10 tra palmipedi e trampolieri, 5 beccacce.

Nessuna limitazione per passeri e storni. Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alla specie di selvaggina migratoria non può superare complessivamente 40 capi. E' vietato l'uso di bocconi avvelenati per il controllo degli animali predatori selvatici.

Art. 7.

Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei, la regione Calabria provvederà ad emanare i relativi regolamenti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 968/1977. In attesa della emanazione dei sopra citati regolamenti il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia già esistenti. Sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di mille metri dai valichi montani.

Art. 8.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguito è consentito nelle zone prestabilite dalle amministrazioni provinciali dal 20 luglio al 14 agosto 1978.

In periodo di chiusura di caccia, le regioni o le amministrazioni provinciali, potranno autorizzare prove di lavoro e manifestazioni cinofile, in zone preventivamente indicate dagli enti organizzatori, anche con possibilità di abbattimento, esclusivamente per la quaglia di allevamento.

Art. 9.

I titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale, previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, e rilasciato nella regione in cui il richiedente risiede, anche a norma della legge regionale. Il tesserino, che è valido in tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalle amministrazioni provinciali nel cui territorio il richiedente anagraficamente risiede.

Il tesserino è stampato a cura della Regione, in conformità al modello unico nazionale.

Per ogni giornata di caccia, il titolare del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi abbattuti. I presidenti delle amministrazioni provinciali sono tenuti a comunicare all'assessorato regionale alla caccia e pesca, entro e non oltre il 31 marzo 1979 il numero di tesserini rilasciati.

Art. 10.

Il cacciatore deve osservare i seguenti divieti:

ogni forma di uccellagione salvo per i fini previsti dall'art. 18 della legge n. 968/1977, da regolamentarsi a cura della Regione;

l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei fondi chiusi e nei terreni adibiti ad attività sportive;

l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e catture, nelle foreste demaniali, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 968/1977;

l'esercizio venatorio all'aspetto (posta) serale e mattinale alla beccaccia, che pertanto può essere cacciata dalle ore 7,00 alle ore 16,00;

l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistono monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

l'esercizio venatorio nelle zone di recente imboschite e nei terreni in attualità di coltura;

l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti, o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie e di altri trasporti a sospensione, di stabili, stazzi, recinti, ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 17 e destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati od a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla legge n. 968/1977 e dalle eventuali disposizioni regionali;

cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi di acqua;

cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 della legge n. 968/1977 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli presi con mezzi non consentiti dalla legge;

commerciare uccelli o mammiferi imbalsamati dei quali è vietata la caccia;

usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi ed all'infuori delle specie di cui all'art. 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazioni del suolo;

usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo muniti di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'art. 6 della legge n. 968/1977 salvo restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, alla sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sottoelencate infrazioni:

possesso di due o più tesserini per la caccia controllata;
rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;
esercizio di caccia per un numero maggiore di giornate rispetto a quello consentito settimanalmente;
mancata annotazione nel tesserino del numero esatto e delle specie di selvaggina immediatamente dopo l'abbattimento.

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata oltre a coloro già abilitati dalle vigenti leggi anche agli agenti venatori dipendenti dell'ente delegato dalla Regione ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute.

Art. 11.

La giunta regionale su richiesta delle amministrazioni provinciali e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina può limitare o vietare l'esercizio venatorio per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, o climatiche o per malattie o per altre calamità.

Art. 12.

A partire dalla stagione 1979-80 il calendario venatorio viene emanato con delibera della giunta regionale sentiti l'Istituto nazionale della biologia della selvaggina, le associazioni protezionistiche, le associazioni riconosciute e quelle naturalistiche.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 agosto 1978

FERRARA

(7681)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782790)